



STATUTO SOCIALE

“ CUMALE’ ”

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e dell'Art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è costituita l'Associazione Culturale denominata

“ CUMALE’ ”

L'Associazione ha sede in Buttigliera Alta (TO), Via Capoluogo, 8.

L'Associazione ha come fine lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori dell'arte, comprese le “arti minori”, della musica e della cultura in generale, principalmente sul territorio Nazionale. Potrà comunque esplicare la propria attività anche all'Estero.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. Si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell'arte, comprese le “arti minori”, della musica e della cultura in generale.

A tale fine, si propone di:

- promuovere l'arte, la cultura, la filosofia, la musica, la letteratura e qualsiasi attività artistico-creativa anche a carattere didattico, a favore di persone, enti, associazioni, istituzioni e scuole di ogni ordine e grado mediante la stipula di apposite convenzioni;
- organizzare attività culturali, artistiche e creative di ogni genere, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, convegni, tavole rotonde, conferenze, giornate di studio, laboratori nonché incontri legati alla letteratura e tutte quante le attività di ordine culturale;
- presentarsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e laboratorio per i Soci;
- aggregare soggetti interessati all'arte, al disegno, alla pittura, alla fotografia e alla scrittura, musica e filosofia, favorendo gli scambi culturali tra i propri soci, nonché con i soci di altre Associazioni culturali e con chiunque ne manifesti interesse;
- valorizzare, attraverso le proprie iniziative, le opere di interesse artistico, culturale e musicale non solo a livello regionale e nazionale ma anche a livello internazionale;

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite in forma volontaria dei propri associati che di prestazioni retribuite di lavoro autonomo o dipendente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'associazione, per la collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti, si riserva la stipula di apposite convenzioni e l'eventuale accesso, ove ritenuto opportuno, a finanziamenti pubblici o privati.

Tutte le attività potranno essere svolte anche in via telematica utilizzando le nuove tecnologie multimediali e di rete.

L'Associazione potrà, infine, esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta. In caso di domanda di ammissione a Socio, presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà aderire ad altra Associazione o Ente di carattere locale, nazionale o internazionale che abbiano scopi affini a quelli contemplati nel presente Statuto.

Art. 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) Entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- i) Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 5

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

Severino Zaffaroni
Caplan Man
Gill M. Robert
Dario
Gino

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 7

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, allo statuto e al Regolamento interno;
- d) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

Il voto può essere espresso per alzata di mano oppure per appello nominativo.

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione delle attività sociali future proposte dal Consiglio Direttivo. Essa provvede anche ad approvare, in via ordinaria, eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa.

L'Assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dettagliato e viene trasmesso mediante affissione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema stabilito dal Consiglio Direttivo come ad esempio la posta elettronica con richiesta di conferma di recapito.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i Liquidatori nonché sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

Dei
Il Nobile
Maria
Capra
Antonino
Sorvato

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La votazione, sia in via ordinaria che in via straordinaria, può avvenire per alzata di mano oppure per appello nominativo.

Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza dal membro del Consiglio più anziano.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del rendiconto economico - finanziario.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione, fatta mediante lettera o altro sistema stabilito dal Consiglio Direttivo come ad esempio la posta elettronica con richiesta di conferma di recapito, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso per alzata di mano oppure per appello nominativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, trascritti negli appositi Libri sociali sotto la responsabilità del Presidente sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.16

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica **cinque** anni e può essere rieletto.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 17

Il patrimonio del Associazione, indivisibile, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dagli altri valori di proprietà della stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 18

Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.19

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



[Signature]

Geo Nicoletto

Capitan Mann

*Supplente
Simefole*